



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

REGOLAMENTO SPIN OFF DELL' UNIVERSITÀ DI VERONA

(emanato con Decreto Rettorale rep.n. 7004 del 21 giugno 2024 – in vigore dal 22 giugno 2024)



REGOLAMENTO SPIN OFF DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA

Indice

SEZIONE I - REQUISITI E COMPETENZE	1
Articolo 1 - Definizioni e scopo	1
Articolo 2 - Proposta di costituzione di uno Spin off	2
Articolo 3 - Commissione Spin off.....	3
SEZIONE II - ATTIVAZIONE DEGLI SPIN OFF	3
Articolo 4 - Procedura di riconoscimento dello Spin off.....	3
SEZIONE III - RAPPORTI DELLO SPIN OFF CON L'ATENEO	4
Articolo 5 - Rapporti tra Università e Spin off.....	4
Articolo 6 – Durata dello status di Spin off.....	5
Articolo 7 - Utilizzo del logo	5
Articolo 8 - Convenzione per la fruizione di spazi, attrezzature, servizi	5
SEZIONE IV - STRUTTURA E VINCOLI STATUTARI DEGLI SPIN OFF.....	6
Articolo 9 - Partecipazione dell'Università agli Spin off.....	6
SEZIONE V - REQUISITI SOGGETTIVI DEL PERSONALE PARTECIPANTE AD UNO SPIN OFF.....	7
Articolo 10 - Partecipazione del personale dell'Università.....	7
Articolo 11 - Disciplina dei conflitti di interesse	8
SEZIONE VI - PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI DENOMINAZIONI E SEGNI DISTINTIVI	9
Articolo 12 - Disciplina della proprietà intellettuale.....	9
SEZIONE VII - DISPOSIZIONI FINALI	9
Articolo 13 - Entrata in vigore e regime transitorio.....	9

SEZIONE I - REQUISITI E COMPETENZE

Articolo 1 - Definizioni e scopo

1. L'Università degli Studi di Verona, in attuazione delle previsioni del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297 in materia di sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, del Decreto Ministeriale 10 agosto 2011 n. 168 di attuazione dell'art. 6, co. 9 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 in materia



di società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari, in conformità ai principi generali del proprio Statuto, favorisce la costituzione di imprese Spin off in forma societaria.

2. Gli spin off sono società aventi come oggetto sociale lo sviluppo, la valorizzazione imprenditoriale e l'utilizzazione industriale di nuovi prodotti e/o servizi basati sui risultati della ricerca all'interno dell'Università, con la partecipazione o il concorso di determinati soggetti tra cui professori e ricercatori universitari, dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca.

Mediante la creazione di spin off si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare i risultati della ricerca ottenuti nelle strutture di ricerca;
 - b) favorire il contatto tra le strutture di ricerca dell'Ateneo e il mondo produttivo al fine di sostenere la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico;
 - c) completare la missione formativa e di ricerca dell'Ateneo, promuovendo lo sviluppo dell'imprenditorialità nella comunità accademica e nei giovani laureati, con assunzione di una funzione di indirizzo e garanzia di tali attività.
3. Potranno altresì conseguire la qualifica di Spin off ai sensi del presente regolamento, sussistendone i requisiti, le società, anche qualificabili come start up innovative ai sensi del D.L. 179/2012 e successive modifiche, già costituite da soggetti terzi, purché nell'atto costitutivo sia espressamente prevista la futura entrata all'interno della compagine sociale dell'Università o di professori e ricercatori universitari.
4. Per «struttura di ricerca», nel presente regolamento, si intendono i Dipartimenti e strutture equivalenti dell'Università di Verona presso le quali ha la sede legale o secondaria lo Spin off. Per «struttura di afferenza o di appartenenza» si intendono i Dipartimenti dell'Università di Verona ai quali afferiscono i docenti/ricercatori che collaborano a qualsiasi titolo con lo spin off.
5. Secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 168/2011, e in virtù del principio di autonomia regolamentare, sono definiti:
- a) «Spin off accademici»: le società alle quali l'Università partecipa in qualità di socio;
 - b) «Spin off universitari»: le società alle quali l'Università non partecipa in qualità di socio;
 - c) «Spin off accreditati»:
 - le società costituite presso altri atenei, anche esteri, purché abbiano presso una struttura di ricerca dell'Università di Verona una sede secondaria operativa debitamente approvata con delibera del Consiglio della struttura ospitante, alla quale sia preposto un docente o ricercatore dell'Università di Verona munito di procura generale per la gestione di tutte le attività della sede e tenuto ad operare nel rispetto dei principi e delle norme del presente regolamento;
 - le società qualificabili come start up innovative o PMI innovative ai sensi di legge e successive modifiche oppure le società già costituite da soggetti terzi purché in entrambe le ipotesi la proposta di accreditamento sia stata presentata da un socio in possesso degli specifici requisiti previsti dal successivo articolo 2.

Articolo 2 - Proposta di costituzione di uno Spin off

1. La proposta di costituzione di uno Spin off è presentata da almeno:
 - a) un professore o ricercatore universitario;
 - b) un dottorando di ricerca o titolare di assegno di ricerca;
 - c) uno studente di laurea magistrale.

Ferma restando la necessità della sottoscrizione di almeno uno dei soggetti sopra indicati alla lettera a), la proposta può essere presentata anche da personale in quiescenza da non oltre tre anni o da altro personale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero da professori o ricercatori di altre università, professori a contratto e personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Università, purché in possesso di specifiche competenze negli ambiti di interesse dello spin off. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 168/2011, la partecipazione del personale universitario può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità



giuridica l'impiego di know-how e di competenze specifiche. La partecipazione dei soci proponenti al capitale dello Spin off costituisce per l'Università garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia dell'eventuale partecipazione dell'Università stessa.

2. Oltre ai proponenti possono diventare soci dello Spin off persone fisiche o giuridiche interne o esterne all'Università di Verona, appartenenti al mondo dell'impresa, delle professioni, della finanza e delle istituzioni.
3. Allo spin-off possono partecipare, originariamente o mediante successivo ingresso nel capitale sociale, persone fisiche diverse dai proponenti, nonché soci industriali ovvero finanziatori del capitale di rischio, individuati ai sensi della normativa vigente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Ai fini della selezione dei soci esterni, il proponente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta di avvio di apposita procedura allegando:
 - a) un documento comprendente la descrizione dei prodotti/servizi che lo Spin off intende offrire al mercato, evidenziandone il carattere innovativo e la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta dal proponente, la composizione desiderata del capitale sociale in termini di valore nominale e investimento, suddiviso tra proponenti ed esterni, le competenze e l'ambito di operatività dei soci esterni;
 - b) il parere del Consiglio di Dipartimento.
5. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la proposta di costituzione di uno spin off, previo parere favorevole del Senato Accademico, delibera in merito all'avvio della procedura incaricandone gli uffici competenti.

Articolo 3 - Commissione proprietà intellettuale e industriale e Spin off

1. È istituita presso l'Università di Verona la Commissione Proprietà Intellettuale e Industriale e Spin off. La Commissione è formata da non meno di cinque e non più di nove componenti, di cui al massimo due componenti esterni all'Ateneo ed è presieduta dal Delegato del Rettore al Trasferimento della conoscenza e rapporti con il territorio. I Commissari sono nominati dal Rettore, restano in carica per 3 anni accademici e possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Il Presidente convoca la Commissione, anche per via telematica, e predispone l'ordine del giorno. Alla Commissione partecipa, come Segretario verbalizzante, un referente tecnico amministrativo dell'Area Ricerca di Ateneo. La Commissione è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. La Commissione è tenuta a esprimere il proprio parere:
 - a) in merito alle richieste di riconoscimento di Spin off;
 - b) sul rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del logo;
 - c) sull'opportunità che allo Spin off partecipi anche l'Ateneo e, in caso affermativo, ne propone la misura e le modalità di partecipazione all'impresa;
 - d) sulle ipotesi di incompatibilità, conflitto di interesse o concorrenza relativamente alla partecipazione del personale dell'Università;
 - e) sugli esiti del monitoraggio annuale condotto dagli uffici preposti sulle attività e sui bilanci degli Spin off. La Commissione riferirà poi al Consiglio di Amministrazione.
3. Non sono previsti compensi per la partecipazione alle sedute e per l'attività svolta dai componenti della Commissione.

SEZIONE II - ATTIVAZIONE DEGLI SPIN OFF

Articolo 4 - Procedura di riconoscimento dello Spin off

1. I proponenti presentano alla struttura di ricerca ospitante la proposta di attivazione dell'impresa,



corredata dalla formulazione del piano d'impresa (business plan) riferito al primo triennio di vita dello Spin off e dal progetto scientifico connesso all'oggetto sociale. Il piano dovrà contenere il riferimento esplicito ai benefici previsti dal coinvolgimento delle risorse dell'Università nel progetto di impresa, il bilanciamento fra competenze scientifiche e competenze di management e, inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.M. 168/2011, indicare:

- a) gli obiettivi della società e il tipo di Spin off tra «Spin off universitario» o «Spin off accademico» o «Spin off accreditato»;
- b) il piano finanziario con l'indicazione delle concrete prospettive economiche e del mercato di riferimento, la loro sostenibilità e le possibilità di espansione;
- c) il carattere innovativo del progetto e nello specifico le qualità scientifiche e tecnologiche del progetto;
- d) la descrizione dei ruoli e delle mansioni a favore dello Spin off per tutto il personale universitario coinvolto;
- e) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta all'Ateneo;
- f) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale.

Nel documento dovranno altresì essere illustrati i prodotti o servizi che lo Spin off intende offrire al mercato e la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta, indicando se tali attività vengono già svolte dal Dipartimento nell'ambito di contratti con soggetti pubblici o privati, disciplinati dai regolamenti di Ateneo.

2. Il Consiglio della struttura di afferenza dei proponenti esprime il proprio parere motivato con particolare riferimento a:
 - a) carattere innovativo e connessione con i risultati della ricerca scientifica;
 - b) eventuale concorrenza delle attività dello Spin off con quelle svolte dal Dipartimento;
 - c) compatibilità con l'attività accademica del ruolo, delle mansioni e dell'impegno del personale del Dipartimento coinvolto nello Spin off.
3. Il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento è sottoposto a quello della Commissione Spin off. Successivamente il verbale della Commissione è inviato al Consiglio di Amministrazione dell'Università, che delibera, previo parere favorevole del Senato Accademico.
4. Nel caso in cui siano richiesti il riconoscimento di uno Spin off accreditato ovvero la partecipazione allo Spin off di una o più società già esistenti e in possesso degli specifici requisiti di volta in volta individuati dall'Ateneo, è necessario allegare i bilanci d'esercizio di tali enti, con riferimento agli ultimi tre anni, salvo tali documenti non siano disponibili in caso di ente di più recente costituzione.
5. I promotori dello spin off non possono partecipare alle deliberazioni della struttura di ricerca relative alla costituzione dell'impresa.

SEZIONE III - RAPPORTI DELLO SPIN OFF CON L'ATENEO

Articolo 5 - Rapporti tra Università e Spin off

1. L'università promuove la collaborazione con le proprie imprese Spin off nell'ambito di programmi congiunti di ricerca, laboratori congiunti, di alta formazione e di altra natura. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali e commerciali, l'Università, può attivare specifici servizi di sostegno alla costituzione, all'avviamento e allo sviluppo di imprese Spin off. L'accesso ai predetti servizi avviene sulla base di appositi bandi e/o convenzioni.
2. I rapporti tra l'Università e lo Spin off sono regolati da una convenzione che disciplina l'utilizzo eventuale di spazi, attrezzature, personale dell'Università e gli impegni di trasferimento tecnologico, nonché il trasferimento dei rischi, la loro assicurazione e la determinazione dell'eventuale corrispettivo per la durata dell'ospitalità.
3. Agli Spin off possono essere assegnati spazi per non più di cinque anni. Il Consiglio della struttura di ricerca ospitante definisce i termini di durata della permanenza dei soggetti ospitati.
4. Il rapporto di lavoro con l'Università, l'afferenza ad un Dipartimento, durante la partecipazione in



qualità di socio di uno Spin off, deve sempre poter escludere qualsiasi occasione di conflitto di interesse e non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, o trattamenti discriminatori in pregiudizio nei confronti degli altri soci.

5. Il personale universitario socio o componente degli organi di amministrazione e controllo dello Spin off non può ottenere autorizzazioni dall'Ateneo per fornire prestazioni in favore di Dipartimenti e Centri di ateneo o affidate da questi ultimi allo spin off nell'ambito di rapporti contrattuali.
6. Lo spin off può ottenere tramite procedura di affidamento pubblica da parte dei Dipartimenti e Centri di ateneo incarichi per lo svolgimento di una parte di progetto purché lo stesso sia finanziato da Enti esterni e non vi sia nessun coinvolgimento di personale universitario socio dello Spin Off nella procedura di aggiudicazione della gara al fine di escludere situazioni di conflitto ex art. 42 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
7. Qualora pervengano proposte di finanziamento da parte di uno spin off di assegno/borsa/contratto di ricerca relativi a progetti di dipartimenti di afferenza dei docenti o ricercatori che collaborano a qualsiasi titolo con lo stesso spin off, queste proposte dovranno essere preventivamente valutate dalla struttura di afferenza e approvate con provvedimento motivato acquisito il prescritto parere della Commissione Spin Off. Ciò al fine di garantire l'assenza di situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse, anche potenziali, o concorrenziali.
8. Sono in ogni caso escluse l'assunzione da parte del socio di uno spin off del ruolo di responsabile scientifico di assegno/borsa/contratto di ricerca finanziati dallo stesso spin off, e la partecipazione del socio di uno spin off a bandi per assegni di ricerca/borse o qualsiasi altra posizione bandita dall'Ateneo finanziati dallo stesso spin off.
9. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Università e lo Spin off sono decise ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6 – Durata dello status di Spin off

1. Viene fissata in 5 anni, a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la durata massima della qualifica di spin off, della convenzione con l'Ateneo, e dell'utilizzo della denominazione di "Spin off dell'Università di Verona" da parte dell'iniziativa imprenditoriale con gli effetti previsti dal regolamento.

Articolo 7 - Utilizzo del logo

1. Gli Spin off riconosciuti dall'Università degli Studi di Verona, utilizzano il logo previsto dall'Università come elemento distintivo del riconoscimento e lo adoperano in conformità ad un contratto di licenza. Lo Spin off identifica, attraverso il logo previsto dall'Università, esclusivamente l'impresa, mai le sue singole attività, prodotti o servizi.
2. Il contratto di licenza deve prevedere:
 - a) che la denominazione «Spin off universitario» o «Spin off accademico» o «Spin off accreditato» sia accompagnato dalla dicitura «dell'Università di Verona»;
 - b) la garanzia da parte dello Spin off di tenere indenne l'Università da responsabilità derivanti da utilizzi impropri del logo;
 - c) condizioni di revoca della licenza o recesso dal contratto da parte dell'Università.

Articolo 8 - Convenzione per la fruizione di spazi, attrezzature, servizi

1. Per la fruizione di spazi e/o attrezzature e/o servizi da parte dell'Ateneo, lo Spin off sottoscriverà una convenzione contenente:
 - a) l'elenco degli spazi adeguati, anche in relazione alle vigenti norme sulla sicurezza, con le relative metrature, e degli arredi di proprietà dell'Università o enti a essa convenzionati, concessi in uso alla società Spin off;
 - b) l'indicazione delle attrezzature che lo Spin off intende utilizzare e la definizione della



- modalità e dei tempi di impiego, sempreché compatibili con le normali attività della struttura;
- c) la stima, eventualmente forfettaria, dei costi dei servizi generali dei quali la società Spin off usufruirà;
 - d) la determinazione del corrispettivo, comprensivo di IVA, da richiedere allo Spin off per l'intera durata dell'ospitalità nella struttura e le relative modalità di pagamento (canoni di locazione, consumo di materiali, usura delle attrezzature e altre spese come da Convenzione) a valori correnti, salvo motivata deroga, con previsione, in singoli casi, del semplice rimborso delle spese o di una indennità forfettaria di uso, con clausola di revisione periodica, onde agevolare la fase di start up, attenendosi di massima ai criteri fissati dalla Commissione brevetti e Spin off;
 - e) l'identificazione del personale afferente allo Spin off e la relativa disciplina per l'accesso alla struttura di ricerca di detto personale;
 - f) l'indicazione delle ore che quotidianamente o settimanalmente i proponenti intendono dedicare al costituendo Spin off ai fini delle valutazioni di compatibilità con le loro attività istituzionali o di ricerca.
 - g) la definizione degli accordi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dal D.M. 5 agosto 1998, n. 363 e dalle norme e regolamenti di ateneo o in vigore presso le singole strutture;
 - h) una adeguata disciplina della copertura assicurativa degli Spin off per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose nell'Università o enti a essa convenzionati;
 - i) l'accettazione, da parte degli Spin off dei quali l'Università sia socia, di eventuali criteri e strumenti di internal auditing elaborati dalla Commissione Spin off ed approvati dagli organi collegiali di Ateneo per le attività disciplinate dal presente regolamento;
 - j) gli accordi sul trasferimento tecnologico (ad es., clausole di licenza di know how o di valorizzazione e/o cessione di brevetti) dall'Ateneo alla società;
 - k) l'eventuale ammissione a connettività di rete o di speciali servizi informatici di Ateneo e le condizioni di tale utenza.

SEZIONE IV - STRUTTURA E VINCOLI STATUTARI DEGLI SPIN OFF

Articolo 9 - Partecipazione dell'Università agli Spin off

1. L'eventuale partecipazione dell'Università al capitale dello Spin off potrà consistere anche nel conferimento di beni in natura. La misura, entità e natura di tale conferimento, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non può superare la soglia del 10% del capitale nominale, salvo autorizzazione motivata.
2. A garanzia sia della corretta gestione della società per tutto il periodo di permanenza della sede degli Spin off all'interno delle strutture universitarie sia della utile gestione della eventuale partecipazione dell'Ateneo, lo Spin off dovrà conformarsi, nel proprio statuto o con patto parasociale, alle seguenti regole:
 - a) l'affidamento della gestione sempre ad un organo collegiale, consiglio di amministrazione o di gestione, con facoltà di istituire organi delegati ai sensi degli artt. 2381 e 2475, comma 3, cod. civ.;
 - b) che sia sempre presente nell'organo di gestione dello Spin off, finché esso ha la sua sede presso l'Ateneo, almeno un docente o ricercatore socio o in alternativa un consigliere nominato dall'Università;
 - c) che, in caso di Spin off partecipato dall'Ateneo, l'Ateneo sia rappresentato su designazione del Rettore nell'organo di gestione da un docente o ricercatore, da un soggetto appartenente al personale tecnico amministrativo od anche da un soggetto esterno all'Ateneo, che a loro volta non siano soci ma che comunque possiedano adeguata competenza in materia societaria e gestionale. L'eventuale compenso e i rimborsi spese per l'esercizio della funzione sono a carico dello Spin off;



- d) che sia previsto il diritto di prelazione dei soci, da esercitarsi, in proporzione della partecipazione detenuta, in caso di trasferimento a qualunque titolo da parte di altro socio delle azioni o quote;
3. Lo Spin off dovrà inoltre prevedere, nel proprio statuto o nell'eventuale patto parasociale, per tutto il periodo di sua permanenza all'interno delle strutture:
- a) che qualora vengano meno una o più delle condizioni previste nel comma precedente o nel caso di modifica sostanziale dell'oggetto sociale dello Spin off, l'Ateneo, nel caso in cui sia socio dello Spin off, possa esercitare il diritto di recesso o, in alternativa, abbia il diritto ad esercitare un'opzione a vendere la propria partecipazione ai soci o a terzi a un valore non inferiore a quello riconosciuto in sede di esercizio del recesso;
- b) che il valore di liquidazione della partecipazione a seguito del recesso o il suo prezzo di cessione, ai sensi di quanto previsto dalla lettera che precede, sia in ogni caso determinato, ove non si raggiunga un accordo tra le parti, da un esperto indipendente nominato di comune accordo o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale di Verona, su istanza della parte più diligente.

SEZIONE V - REQUISITI SOGGETTIVI DEL PERSONALE PARTECIPANTE AD UNO SPIN OFF

Articolo 10 - Partecipazione del personale dell'Università

1. Per la partecipazione agli Spin off specificamente dedicati alla ricerca e sviluppo tecnologici si considera qualità preferenziale la titolarità, in capo ai proponenti, di diritti di proprietà industriale o intellettuale, risultanti dalla ricerca universitaria, o il loro attuale impegno in ricerche all'interno della struttura di afferenza, miranti ad acquisire nuove soluzioni di prodotto o di processo suscettibili di applicazione industriale e funzionali ai fini per i quali lo Spin off viene costituito (titolo preferenziale da menzionare nella proposta di attivazione).
2. I professori, i ricercatori (sia a tempo pieno sia a tempo definito) ed il personale non di ruolo, coinvolti a qualsiasi titolo nel progetto di creazione dello spin off devono presentare, unitamente alla proposta di costituzione, una dichiarazione che specifichi i ruoli ricoperti, il tipo di rapporto, escluso quello di lavoro subordinato, che intendono intrattenere con la costituenda società e, per quanto concerne professori e ricercatori, le condizioni del permanere dell'impegno a tempo pieno, l'eventuale richiesta di passaggio al regime di tempo definito o di collocamento in aspettativa od distacco temporaneo presso lo Spin off.
3. I soci professori o ricercatori, anche a tempo pieno, possono assumere il ruolo di consigliere di amministrazione o di gestione, di amministratore delegato o di componente del comitato esecutivo dello Spin off senza richiedere il distacco allo stesso, a condizione che le modalità di assolvimento di tale incarico non siano tali da determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali o di impiego pubblico.
4. I soci professori o ricercatori, anche a tempo pieno, possono svolgere, compatibilmente con i propri obblighi istituzionali, attività lavorativa a favore dello Spin off, anche retribuita, purché non di lavoro subordinato, i cui contenuti e modalità di esecuzione devono essere dettagliatamente specificati nella richiesta di autorizzazione al Rettore.
5. In conformità al D.M. 10 agosto 2011, n. 168, i membri del Consiglio di amministrazione di Ateneo, i professori ed i ricercatori componenti le commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i componenti del senato accademico, i direttori dei dipartimenti o di altra struttura di ricerca dell'università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin off universitari.
6. Qualora la partecipazione di professori o ricercatori alle attività dell'impresa di cui ai commi 3 e 4 che precedono divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente darne comunicazione alla struttura di



- afferenza e alla Commissione che esprimerà un parere in merito.
7. Nelle ipotesi contemplate nel comma che precede, la struttura di afferenza inviterà il docente o ricercatore, dopo aver verificato l'effettiva sussistenza delle ragioni di incompatibilità e sentito il parere della Commissione Spin off, a cessare lo svolgimento di tale attività, rimanendo semplice socio, o ad optare per il tempo definito o chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni o il distacco temporaneo presso lo Spin off.
 8. Le strutture di afferenza dei soci dello Spin off avranno cura di vigilare costantemente sull'osservanza dei limiti di compatibilità e sollecitare, in ipotesi di violazione, le misure e sanzioni previste dai regolamenti di Ateneo e dal rapporto di collaborazione o diimpiego.
 9. Il personale tecnico amministrativo può svolgere a favore dello Spin off attività retribuita solo al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale, sentito il Responsabile della struttura di appartenenza.
 10. I titolari di assegni di ricerca, i dottorandi di ricerca, i partecipanti a Master universitari e corsi di perfezionamento, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti di Ateneo o dai rispettivi bandi di assegnazione o regolamento di corso, possono svolgere a favore dello Spin off attività retribuita, purché non configurante rapporto di lavoro a tempo pieno o indeterminato, o non retribuita, su autorizzazione rispettivamente della struttura di ricerca o del collegio dei docenti dello specifico corso di specializzazione o di studio.
 11. I professori ed i ricercatori a tempo pieno che partecipino a qualunque titolo allo Spin off devono comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, gli utili, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualsiasi titolo loro erogati dallo Spinoff.
 12. Qualora la struttura ospitante constati la sostanziale inoperatività dello Spin off o il suo grave e perdurante inadempimento degli obblighi assunti verso la struttura ovvero la perdita (per un qualsiasi evento estintivo del rapporto di impiego) da parte di tutti i soci universitari, e a tali evenienze non sia posto rimedio entro 6 (sei) mesi dalla contestazione scritta ad opera della Commissione Spin off, la convenzione si intende risolta di diritto (fatta eccezione per le clausole contenenti gli accordi di trasferimento di tecnologia). Il Consiglio della struttura adotterà tutti i provvedimenti conseguenti alla cessazione dei rapporti in essere con l'Università.
 13. La struttura di ricerca ove ha sede lo Spin off provvede periodicamente alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte; lo Spin off è tenuto a fornire dette informazioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 11 - Disciplina dei conflitti di interesse

1. In conformità al D.M. 10 agosto 2011, n. 168, è fatto espresso divieto ai professori o ricercatori soci di uno Spin off di svolgere, attività in conflitto di interesse e/o concorrenza con quella dell'Ateneo. I docenti e ricercatori sono tenuti a comunicare tempestivamente alla struttura di afferenza e alla Commissione spin off eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, sopraggiunte.
La Commissione Spin off esprime il proprio parere sulla sussistenza o meno di casi di conflitto di interesse o di concorrenza con le attività dell'Università.
2. Il dipendente dell'Università che collabora a qualsiasi titolo con lo Spin off non può svolgere, anche indirettamente o a titolo occasionale o per interposta persona, attività per imprese o enti in concorrenza con le iniziative dello Spin off o comunque porre in essere attività o atti in conflitto con l'interesse dell'Università.
3. Lo statuto e gli accordi parasociali dello Spin off non dovranno contenere clausole in forza delle quali il rapporto di lavoro con l'Università possa costituire strumento per l'attribuzione al socio professore o ricercatore di uno Spin off di vantaggi, diretti o indiretti, configuranti motivo di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.
4. La struttura di ricerca di afferenza effettua annualmente la verifica del rispetto dei principi stabiliti nei commi precedenti.



SEZIONE VI - PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI DENOMINAZIONI E SEGNI DISTINTIVI

Articolo 12 - Disciplina della proprietà intellettuale

1. La proprietà intellettuale e industriale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin off rimane in capo al medesimo, salvo che non rappresenti diretta derivazione delle conoscenze trasferite dall'Università allo Spin off in sede di costituzione dello stesso.
2. Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo dell'Università si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
3. L'Università può concedere allo Spin off licenza o cessione dei brevetti o know-how precedenti o successivi alla costituzione della società ed utili alla realizzazione del progetto. Tale licenza può essere, secondo i casi, esclusiva o non esclusiva, limitata all'Italia o estesa anche all'estero. La stessa prevede:
 - a) un compenso a favore dell'Università;
 - b) una eventuale clausola risolutiva per ipotesi di recesso dell'Università dallo Spinoff;
 - c) l'obbligo per il licenziatario di utilizzare industrialmente i brevetti e il know-how al meglio delle sue capacità imprenditoriali.

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 - Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli Spin off già costituiti che adeguano i propri statuti e patti parasociali nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Ove ciò non sia possibile, la Commissione Spin off può proporre, d'intesa con gli interessati, soluzioni specifiche agli organi di Ateneo che deliberano sull'accettazione o meno delle deroghe.